



giornata di campionato dell'Atleta nonché Capitano, Bona Valentina, e dell'allenatore Polesei Gabriel per *"aver la stessa (Società A.S.D. Canavese Volley) disputato l'incontro con un'atleta aggiunta rispetto alla precedente gara in violazione dell'art. 21 del Regolamento Gare (pag. 4 Indizione Coppa Piemonte 2011/2012)"*.

### **Conclusioni delle parti**

come in atti.

### **FATTO**

La società A.S.D. CANAVESE VOLLEY, l'allenatore e l'atleta destinatario del provvedimento sanzionatorio ricorrevano avverso le sanzioni irrogate dal GUR Piemonte sostenendo la violazione del diritto di difesa verificatosi nel procedimento di prima istanza.

Chiedevano altresì la sospensione del provvedimento impugnato in ragione del ritardo nell'affissione del Comunicato con il quale erano state comminate le sanzioni e dei gravi danni derivanti dal provvedimento impugnato.

All'udienza del 04.11.11, i soli appellanti erano presenti alla discussione dell'appello e la Commissione d'Appello Federale dopo ampia discussione, adottava la propria decisione, riservandosi il deposito delle motivazioni.

### **Motivi della decisione**

Preliminarmente, il Presidente di questa Caf ha ritenuto di dover accogliere l'istanza di sospensiva, depositata separatamente al ricorso notificato, ravvisandone il requisito del *fumus boni iuris* limitatamente alla sanzione della squalifica di una giornata inflitta al primo allenatore signor GABRIELE POLESEL.

Nel merito, questa Corte, ritiene che il provvedimento di prime cure sia correttamente motivato e che il ricorso sia parzialmente infondato e non meriti

l'integrale accoglimento.

Ed invero non appaiono di alcun pregio le doglianze dei ricorrenti relative alla violazione del diritto di difesa avvenuta per effetto della tardiva affissione del Comunicato.

I tempi tecnici imposti dai Campionati non permettono una più celere definizione del procedimento sanzionatorio e i correttivi adottati (come la possibilità di richiedere la sospensione del provvedimento) garantiscono la partecipazione all'udienza con l'assistenza ritenuta necessaria.

Così come non si ritengono di alcun pregio i richiami all'operato arbitrale per giustificare il palese errore nel quale è incorsa la società ricorrente.

L'attenta lettura dell'art. 21 Reg. Gare non consente infatti dubbi in merito al fatto che la società ricorrente sia in effetti incorsa in un errore modificando, nel corso di un concentramento, la composizione della squadra.

Di talchè corretta risulta la sanzione della perdita della gara applicata dal GUR Piemonte alla società.

Allo stesso modo è corretta la sanzione applicata al Capitano della società, Valentina Bona, soggetto tenuto a verificare la corretta compilazione del modello CAMP3, unitamente al Dirigente Allenatore.

\* \* \*

La verosimile non intenzionalità della condotta serbata o, comunque, la mancanza di idonei elementi per individuare la volontarietà della stessa come la mancanza di argomenti in ordine all'eventuale reiterazione di condotte illecite, non influiscono sulla valutazione dell'illiceità della condotta stessa, ritenuta da questo Giudice comunque sanzionabili secondo quanto prevede l'ordinamento federale.

Non è invece condivisibile la sanzione irrogata dal GUR Piemonte all'allenatore della

società A.S.D. CANAVESE VOLLEY.

Per giurisprudenza di questa Corte, poiché nessun compito specifico viene affidato all'allenatore in ordine al controllo della posizione tesserativa dei giocatori, non sono ravvisabili responsabilità in capo allo stesso, nell'ipotesi di irregolarità tesserative degli atleti o di composizione della compagine schierata durante una gara.

L'allenatore è infatti chiamato a sottoscrivere il solo referto di gara ma non è tenuto a sottoscrivere il modello CAMP3, che riporta unicamente la firma del Dirigente Allenatore e del Capitano. Sulla base dell'elenco dei giocatori disponibili, compilato dalla società prima di ogni gara, l'Allenatore è infatti tenuto ad individuare i giocatori da utilizzare durante l'incontro. L'Allenatore, pur essendo vincolato con la società, al pari degli altri atleti, non esterna quindi la volontà societaria, non rappresenta la società e non garantisce la posizione regolare dei tesserati. Se pertanto, come nel caso concreto, vi è un errore nella compilazione del Camp3 o, meglio, in violazione dell'art. 21 Reg. Gare sono stati indicati atleti da utilizzare in misura superiore a quelli indicabili nel concentramento, di tale errore non è chiamato a rispondere l'allenatore.

Per tali motivi il ricorso trova parziale accoglimento ed alla parziale soccombenza consegue l'incameramento della tassa di impugnazione.

**P.Q.M.**


la Commissione d'Appello Federale, sezione distaccata Lombardia, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso e conferma il provvedimento adottato dal GUR Piemonte ad eccezione della sanzione applicata all'allenatore di squalifica di una giornata effettiva, sanzione che viene annullata;
- dispone l'incameramento della tassa di impugnazione versata dagli appellanti;

- manda la segreteria di effettuare le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il 02/12/2011.

Il Presidente

  
Avv. Silverio Vitali

Affisso all'albo il 02/12/2011

La Segretaria

Dott.ssa Nicoletta De Ambroggi